


COMUNE DI AZZANO DECIMO

Provincia di Pordenone



REGOLAMENTO

DEL GOVERNO DEI RAGAZZI

ART. 1

Istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, del Sindaco dei ragazzi e della Giunta comunale dei ragazzi

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale, sono istituiti il Consiglio comunale dei ragazzi, il Sindaco dei ragazzi e la Giunta comunale dei ragazzi allo scopo di educare le nuove generazioni allo spirito democratico del Comune, favorendo un'idonea crescita socioculturale dei giovani, nella piena consapevolezza dei diritti e doveri civici.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

ART. 2

Il Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi è composto dal Sindaco dei ragazzi e da altri venti membri eletti fra tutti gli alunni di età compresa tra gli undici e i quindici anni. Al compimento del sedicesimo anno, decadono automaticamente dalla carica.
2. I consiglieri comunali dei ragazzi durano in carica due anni scolastici e sono eletti direttamente dal corpo elettorale costituito da tutti gli studenti della scuola media.

ART. 3

Modalità di elezione

1. L'elezione del Sindaco dei ragazzi e dei componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, verranno svolte su presentazione di singole liste di candidati, composte da un numero variabile di candidati non minore di dodici e non maggiore di venti, alla carica di consigliere dei ragazzi e capeggiate da un candidato Sindaco dei ragazzi.
2. In ciascuna lista dei candidati devono essere rappresentate tutte le classi della Scuola.
3. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà, e se il numero dei candidati è dispari, nessuno dei due sessi può essere rappresentato da un numero di candidati superiore di più di una unità a quello dei candidati dell'altro sesso.
4. Ogni elettore esprime una preferenza per un candidato Sindaco ed una preferenza per un candidato consigliere della stessa lista del Sindaco votato.
5. Le elezioni si svolgono secondo i tempi e modalità stabiliti dall'istituzione scolastica.
6. La ripartizione dei seggi fra le liste concorrenti avviene in modo proporzionale. Sono eletti consiglieri prioritariamente gli altri candidati sindaci e quindi i più votati delle singole liste.
7. La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra "eletti" ed "elettori" nell'ambito del proprio "collegio",

attraverso “audizioni” e “dibattiti” nelle forme e nelle sedi che riterranno più compatibili con l’attività didattica.

8. Sarà costituita una commissione elettorale composta dal Dirigente Scolastico, un insegnante, un genitore, tre alunni, che vigilerà sulla regolarità delle procedure elettorali.

ART. 4

Competenze del Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi svolge funzioni propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione comunale su temi e problemi che riguardano la vita della comunità e le esigenze dei giovani.
2. Il Consiglio comunale istituzionale può coinvolgere il Consiglio comunale dei ragazzi quando sorgono particolari problematiche che possono interessare le materie di competenza dello stesso.
3. Rientrano ordinariamente nella competenza del Consiglio comunale dei ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
 - ❖ politica ambientale;
 - ❖ sport;
 - ❖ tempo libero, giochi e rapporti con l’associazionismo;
 - ❖ cultura e spettacolo;
 - ❖ pubblica istruzione;
 - ❖ politiche sociali riferite all’assistenza dei giovani e degli anziani;
 - ❖ rapporti con l’UNICEF;
 - ❖ promozione della cultura, della pace e della solidarietà.
4. Il Consiglio comunale dei ragazzi esplica le sue funzioni tramite pareri o richieste di informazioni nei confronti dell’Amministrazione comunale della città, su temi e problematiche che riguardano la complessiva attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile in genere collegate con le materie di cui al comma 3, ai servizi comunali, ciascuno per la propria competenza.
5. Il Consiglio comunale dei ragazzi una volta all’anno si riunirà in seduta congiunta con il Consiglio comunale per relazionare sulla propria attività o su argomenti inerenti le proprie competenze previo accordo tra il Presidente del Consiglio comunale e il Sindaco dei ragazzi.
6. Le sedute del Consiglio comunale dei ragazzi sono pubbliche e hanno luogo in orario preferibilmente non coincidente con quello delle lezioni.
7. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno nell’aula magna della scuola .
8. Le decisioni prese dal Consiglio comunale dei ragazzi sotto forma di proposte e pareri, verbalizzate come sopra indicato, dovranno essere comunicate tempestivamente all’Amministrazione comunale.

9. L'Assessorato alla cultura, pubblica istruzione e sport provvederà annualmente ad inserire, nel bilancio di previsione comunale, una apposita posta per il finanziamento delle spese relative alle attività del Governo dei ragazzi.

ART. 5

Il Sindaco dei ragazzi

1. Il Sindaco dei ragazzi è eletto direttamente dal corpo elettorale di cui al precedente art. 2, comma 2, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Viene eletto Sindaco dei ragazzi il candidato a tale carica che ha ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni per il Consiglio comunale dei ragazzi.
3. Il candidato che ottiene il numero di voti immediatamente successivo a quello ottenuto dal Sindaco dei ragazzi, è il Consigliere anziano del Consiglio comunale dei ragazzi e presiede lo stesso in caso di assenza o impedimento del Sindaco dei ragazzi.
4. Ogni candidato alla carica di Sindaco dei ragazzi deve presentare un manifesto elettorale comprendente:
 - ❖ il suo programma di lavoro;
 - ❖ la lista dei candidati consiglieri che non può superare il numero degli eleggibili;
 - ❖ il motto e il simbolo rappresentativo della lista.
5. La propaganda elettorale inizia dieci giorni prima delle elezioni. Per i manifesti ci saranno appositi spazi adibiti all'interno del plesso scolastico.
6. Il Sindaco dei ragazzi, davanti al Consiglio dei ragazzi e alla presenza del Sindaco del Comune, nella seduta di insediamento, dichiara di comportarsi lealmente e correttamente durante l'intero mandato elettivo.
7. Distintivo del Sindaco dei ragazzi da portarsi nelle cerimonie ufficiali, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
8. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei ragazzi non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.

ART. 6

Competenza del Sindaco dei ragazzi

1. Il Sindaco dei ragazzi rappresenta la comunità complessiva dei ragazzi definita dal corpo elettorale di cui al precedente art.2, comma 2.
2. Spetta al Sindaco dei ragazzi:
 - ❖ nominare la Giunta comunale dei ragazzi, in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 7;
 - ❖ convocare e presiedere la Giunta comunale dei ragazzi, fissando l'ordine del giorno, determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento;

- ❖ assumere le iniziative necessarie per quanto concerne le materie di cui al precedente art.5;
 - ❖ rappresentare il Consiglio comunale dei ragazzi;
 - ❖ predisporre l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale dei ragazzi con la collaborazione di un insegnante;
 - ❖ disporre la pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale dei ragazzi;
 - ❖ vigilare sul rispetto del presente regolamento.
3. Il Sindaco dei ragazzi può avvalersi, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture comunali e della consulenza dei funzionari del Comune.
 4. Il Sindaco dei ragazzi, nelle materie demandate alla sua competenza, assicura che gli atti adottati dal Consiglio comunale dei ragazzi, compiano tutto l'iter procedurale necessario a pervenire alla regolare esecuzione assistito dal personale docente all'uopo individuato.

ART. 7

La Giunta comunale dei ragazzi

1. La Giunta comunale dei ragazzi viene nominata dal Sindaco comunale dei ragazzi durante la prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi ed è composta dal Sindaco dei ragazzi che la presiede e da 6 assessori, 3 maschi e 3 femmine che si occupano rispettivamente di: salute, territorio, diritto allo studio, tempo libero, sport e cultura.
2. La Giunta eletta si riunirà una volta al mese anche in orario scolastico e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio comunale dei ragazzi.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio comunale dei ragazzi sono svolte da uno dei componenti del Consiglio comunale dei ragazzi , assistito da un insegnante all'uopo nominato dal collegio docente e, limitatamente alla seduta di insediamento, anche dal Segretario comunale.

ART. 8

Attività di raccordo

1. È demandata alla Giunta comunale l'adozione di una specifica disciplina di raccordo e coordinamento tra l'assessorato alla cultura e l'Istituto Comprensivo di Azzano Decimo per organizzare e attuare quanto previsto dal presente regolamento.
2. E' demandata alla Giunta comunale la risoluzione di problematiche che dovessero emergere dall'applicazione del presente regolamento.

ART. 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, diverrà esecutivo dopo la ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.
3. E' demandato al settore Affari Generali ed Istituzionali, sulla base di indicazioni ed indirizzi del presidente del Consiglio, di provvedere ad una adeguata diffusione del presente regolamento non appena diverrà esecutivo.